

Bruxelles, 17 dicembre 2020
(OR. en)

14193/20

AVIATION 254
DELECT 177

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 8950 final
----------------	--------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.12.2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8950 final.

All.: C(2020) 8950 final

Bruxelles, 16.12.2020
C(2020) 8950 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dall'inizio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha determinato profonde ripercussioni negative sul trasporto aereo in Europa e nel mondo. I rischi per la salute associati alla COVID-19, le misure sanitarie e le restrizioni di volo e di viaggio introdotte da alcuni Stati membri dell'UE in risposta alla pandemia hanno portato a una forte riduzione della domanda e della fiducia dei consumatori, che ha a sua volta causato un calo prolungato e senza precedenti del traffico aereo nell'Unione europea. Il numero di voli effettuati nello spazio aereo europeo è diminuito di oltre il 90 % nel bimestre marzo-aprile del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, e da allora la ripresa è stata solo parziale. Eurocontrol ha riferito che il numero di voli effettuati nello spazio aereo europeo a novembre 2020 è risultato inferiore del 61 % rispetto al livello dello stesso mese del 2019. Lo scenario di previsione¹ pubblicato da Eurocontrol il 14 settembre 2020 stima un recupero del traffico del 50 % entro febbraio 2021. Secondo le previsioni, i tempi per la ripresa del traffico aereo nell'Unione saranno lunghi.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE del Consiglio², qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato mediante una gara effettuata conformemente a detto articolo, si deve procedere alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.

A causa della pandemia di COVID-19 alcuni prestatori di servizi di assistenza a terra potrebbero avere problemi di solvibilità, con conseguente cessazione delle attività. Negli aeroporti in cui il numero dei prestatori è limitato, questa situazione di difficoltà potrebbe far sì che uno o più prestatori cessino di fornire i loro servizi prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura normale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE del Consiglio. Per garantire la continuità del servizio, sarebbe necessaria una rapida sostituzione di tali prestatori.

Per questo motivo, il 25 maggio 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/696³, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008⁴, per consentire all'ente di gestione dell'aeroporto o all'autorità competente dello Stato membro, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, di scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei relativi servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.

Con tale modifica sono stati conferiti alla Commissione poteri delegati fino al 28 maggio 2021 per prorogare il periodo di esenzione dagli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE del Consiglio. La Commissione deve adottare tali atti delegati qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol (il gestore di rete per le funzioni

¹ <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-09/eurocontrol-draft-traffic-scenarios-14092020.pdf>

² Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

³ Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID- 19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

della rete del traffico aereo del cielo unico europeo), che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste ed è probabile che persista, e qualora constati altresì che tale situazione è dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19 e che comporta un'interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione. Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare l'atto delegato con procedura d'urgenza.

Conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione ha presentato una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il termine prestabilito del 15 novembre 2020. Secondo le conclusioni della relazione, la riduzione del livello del traffico aereo persiste ed è molto probabile che continui a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19, comportando un'interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione. Di conseguenza, la durata della deroga dovrebbe essere prorogata. La situazione si è ulteriormente evoluta da quando è stata redatta la relazione sintetica, ma la tendenza indicata nella relazione si è confermata. L'atto delegato riflette gli ultimi dati disponibili al momento della sua adozione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". Il progetto di atto delegato è stato presentato alla riunione del gruppo di esperti della Commissione (E03118, gruppo di esperti sul mercato interno dell'aviazione), composto da rappresentanti degli Stati membri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Al fine di prevenire il rischio di una grave incertezza giuridica e di evitare che l'aeroporto rimanga privo di prestatori di servizi di assistenza a terra in caso di interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o di difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi dovuta alla COVID-19, è opportuno adottare il presente regolamento delegato con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 ter del regolamento (CE) n. 1008/2008, modificato dal regolamento (UE) 2020/696. Il presente regolamento delegato deve pertanto entrare in vigore immediatamente, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e deve essere applicato finché non siano sollevate obiezioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni entro due mesi dalla data di notifica ad essi di tale atto. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. In caso di obiezioni, la Commissione abroga il regolamento delegato immediatamente dopo la notifica della decisione recante le obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio.

L'articolo 1 proroga il periodo di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 durante il quale, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo

massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2021, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità⁵, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
- (2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.
- (3) I prestatori di servizi di assistenza a terra continuano ad affrontare problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione dei servizi di assistenza a terra. Ciò potrebbe a sua volta causare una limitazione o sospensione dei servizi aeroportuali negli aeroporti dell'Unione.
- (4) A norma del regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare tali periodi.
- (5) A norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il 13 novembre 2020 la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (6) Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico

⁵ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁶ Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID- 19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

- (7) Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell'ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall'estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest'ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58 - 1 186) ogni 100 000 abitanti.
- (8) È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell'impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell'aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.
- (9) La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.
- (10) Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di volo, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra, nonché dell'incertezza e dell'imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.
- (11) Le società che offrono servizi di assistenza a terra sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e dalla conseguente riduzione del traffico aereo. La riduzione significativa del numero di voli dall'inizio della pandemia ha avuto un impatto negativo sui loro flussi di entrate derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione. Diversi prestatori di servizi di assistenza a terra hanno quindi incontrato difficoltà finanziarie e molti di essi hanno già avviato

procedure di ristrutturazione, hanno ricevuto un pacchetto di salvataggio statale o hanno cessato le attività.

- (12) Sulla base delle previsioni relative al livello di traffico aereo per i prossimi mesi, è probabile che le condizioni di mercato nel settore dei servizi di assistenza a terra rimarranno difficili a causa del basso numero di voli previsto per il 2021. È probabile che la tendenza negativa del traffico aereo peggiori ulteriormente la grave situazione finanziaria dei prestatori di servizi di assistenza a terra, con il conseguente rischio di ulteriori fallimenti. In tali circostanze, è probabile che più prestatori di servizi di assistenza a terra di aeroporti aventi pochi prestatori debbano cessare la fornitura dei servizi di assistenza a terra prima dello scadere del periodo per cui sono stati selezionati. Ciò potrebbe comportare improvvise interruzioni dei servizi di assistenza a terra in tali aeroporti prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE.
- (13) È pertanto opportuno prorogare il periodo di deroga di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
- (14) Al fine di evitare l'incertezza giuridica, in particolare per l'ente di gestione dell'aeroporto e l'autorità competente dello Stato membro, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l'ente di gestione dell'aeroporto o l'autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2021, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN